



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 1, riunita in udienza il 29/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

SCAFI PAOLO, Presidente

BUSSANI ALBERTO, Relatore

LAMBERTI GIORDANO, Giudice

in data 29/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 110/2022 depositato il 22/12/2022

proposto da

Renato Fascendini - FSCRNT67M19Z133H

Difeso da

Veronica Guslini - GSLVNC78M58F712T

ed elettivamente domiciliato presso veronica.guslini@sondrio.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio

elettivamente domiciliato presso dp.sondrio@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y010100272 IRPEF-ALTRO 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: sig. Fascendini Renato chiede:

- sospendersi l'efficacia dell'atto gravato ex art. 47 D.lgs nr. 546/1992; formula istanza istruttoria ex art. 210

C.p.c;

- nel merito ed in via principale annullarsi o dichiararsi nullo l'avviso in argomento per tutti i motivi di cui in narrativa con vittoria delle spese per CUT ed oneri accessori.

Resistente/Appellato: Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio chiede:

-in via preliminare dichiarare la definitività della pretesa erariale in relazione al rilievo relativo all'omessa dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente per l'importo di euro 1.224,50;

-in via, ulteriormente, preliminare respingersi l'istanza di sospensione per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 47 del D.lgs nr. 546/1992;

- in via principale e nel merito respingersi il ricorso e, per l'effetto, confermare l'accertamento impugnato. Con vittoria delle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 04.10.2022 l'Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio (di seguito anche "Ufficio") notificava al sig. Fascendini Renato, residente in Ardenno (SO) in via Cavallari nr. 83 l'avviso di accertamento nr. T9Y010100272/2022 mediante il quale venivano accertati, per l'annualità 2018, ex art. 32, comma 1, e art. 39 del D.P.R nr. 600/1973, redditi di impresa non dichiarati per un totale di euro 124.326,00. I rilievi ascritti originavano dalle risultanze di indagini finanziarie autorizzate dal Direttore Regionale della Lombardia all'esito delle quali erano emerse diverse movimentazioni non giustificate dal Fascendini che, pur avendo ricevuto due appositi inviti (nr. 100029/2019 e nr. T9Y110100108/2022) ometteva di presentarsi per le giustificazioni del caso. Con lo stesso avviso venivano, altresì, recuperati a tassazione redditi di lavoro dipendente, percepiti nell'annualità 2018, e non dichiarati per euro 1.224,50. Le operazioni non documentate comparivano sulla Poste Pay c/c nr. 533317103420990 e sul c/c nr. 0079316956 acceso presso il Monte Paschi di Siena. I movimenti in avere venivano considerati ricavi in nero e operazioni imponibili non documentate (euro 62.390,00) mentre i movimenti in dare venivano considerati acquisti in nero e vagliati come ulteriori ricavi in nero e, dunque, operazioni imponibili.

Il contribuente si doleva dell'operato dell'Ufficio per i seguenti motivi:

1) Estraneità del sig. Fascendini al rapporto bancario indagato presso Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Rimini, in quanto il conto corrente in contestazione risulterebbe intestato alla società Idea srl con sede in Pistoia, via Montello nr. 41 e gestito dall'amministratore tale Pezzotta Giuliano con la conseguenza che il ricorrente non poteva giustificare movimentazioni di un conto intestato a terzi;

2) Estraneità del sig. Fascendini al rapporto Poste Pay spa C/c nr. 533317103420990. Detto conto non è riferibile al precitato che è titolare della carta Poste Pay spa nr. 5333171128833478;

3) Accertamento disposto in violazione dell'art. 32 del DPR nr. 600/1973- Inapplicabilità della presunzione legale per carenza di prova dell'Ufficio in quanto non è motivato il nesso di connessione tra l'indagine bancaria espletata sui conti correnti in argomento ed il sig. Fascendini;

4) Difetto di motivazione dell'atto poiché l'Agenzia ha ommesso di richiamare la norma che legittima l'attività accertativa.

Concludeva come innanzi riportato nella parte relativa alle conclusioni del ricorrente.

Si costituiva l'Ufficio replicando in merito e precisando che i due conti correnti erano riconducibili al Fascendini come da interrogazione di cui all'allegato 1 depositato sul sito e che le relative operazioni non sono state

giustificate. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 20.02.2023 il Collegio adito respingeva l'istanza di sospensione cautelare. Alla successiva udienza del 29.05.2023 per la trattazione e discussione sul merito erano presenti, mediante collegamento "da remoto" che si svolgeva regolarmente, il difensore del contribuente ed il rappresentante dell'Agenzia che insistevano come in atti.

La causa passava, quindi, in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è in parte fondato e può trovare accoglimento secondo quanto di seguito specificato.

Si osserva come l'Agenzia abbia espletato la propria verifica a seguito dell'autorizzazione a procedere ad indagini bancarie rilasciata dal Direttore Regionale dell' Ag. Entrate per la Lombardia del 06.05.2019.

In via preliminare va evidenziato come parte attrice impugni parzialmente l'avviso di cui trattasi atteso che per il rilievo relativo all'omessa dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente per l'importo di euro 1.224,50, non è stata avanzata alcuna doglianza essendosi concentrata l'attenzione sui due rapporti bancari. Ne consegue che il citato rilievo è da ritenersi accettato per cui è divenuto definitivo.

Quanto ai primi due motivi di gravame inerenti l'estraneità del ricorrente in relazione al C/c nr. 0079316956 acceso presso il Monte Paschi di Siena filiale di Rimini ed alla Poste Pay Spa C/c nr. 533317103420990 gli stessi possono ritenersi fondati, assorbite le restanti doglianze.

L'Agenzia, contesta una serie di movimentazioni bancarie, non documentate così come, dettagliatamente, specificato nell'avviso (pagg. 2, 3 e 4) concludendo come i movimenti in avere siano da considerarsi ricavi in nero e operazioni imponibili non documentate e come i movimenti in dare siano da considerarsi acquisti in nero e, quindi, ulteriori ricavi in nero e operazioni imponibili non documentate. Non va dimenticato che il Fascendini venne invitato per ben due volte a presentarsi presso l'Agenzia per il relativo contraddittorio sui fatti ascritti e per il quale omise di presentarsi.

Le movimentazioni bancarie di cui trattasi sono state ricollegate al precitato il quale avrebbe eseguito le operazioni in qualità di titolare/contitolare o delegato sui due conti in argomento. Ciò sulla scorta dell'allegato 1 depositato sul sito telematico che proverebbe l'avvenuta effettuazione da parte del fascendini delle operazioni contestate.

Al riguardo, il Collegio, visti gli atti di causa ed esaminato l'allegato 1 il quale nell' intestazione riguarda "Agenzia Entrate, Ufficio Controlli D.P di Sondrio-Richiesta per soggetto" senza riportare il nome e cognome del ricorrente, rileva come da detto documento non sia possibile ricondurre e ricollegare la persona dell'odierno contribuente, quale persona che ha movimentato i conti correnti Banca Monte Paschi di Siena nr 00793CC00000000016956 e Poste Pay C/c nr.533317103420990 e, quindi, imputare allo stesso la condotta illecita ascritta.

In conclusione, da quanto esposto, non risultano essere stati prodotti, in questo grado del giudizio, sufficienti elementi di prova per supportare un fondato e ragionevole convincimento che il Fascendini Renato abbia operato e movimentato i due conti di cui trattasi.

Il ricorso può, quindi essere, oggetto di accoglimento in relazione ai rilievi inerenti i due conti correnti di cui in narrativa mentre va rigettato, con conferma dell'atto gravato in relazione al rilievo della mancata dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente per euro 1.224,50 che risulta essere stata accettata e divenuta definitiva. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto delle rispettive posizioni processuali.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio, Sezione prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fascendini Renato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P di Sondrio, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1. accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione;
2. condanna parte resiste a rifondere le spese di lite liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro) oltre IVA e accessori.

Così deciso in Sondrio nella Camera di consiglio del 29.05.2023.

Il Giudice relatore (dott. A.Bussani)

Il Presidente (dott. P. Scafì)